

## Identificativo ONSAI 965689

### Dati anagrafici

**Provincia esecuzione lavori**  
Pordenone

**Data pubblicazione**  
27/07/2022

**Termine per la partecipazione**  
29/08/2022

**Giorni presentazione offerta**  
34

**CIG**  
93293474B1

**CUP**

**CUI**

**Centrale unica committenza**  
Centrale Unica di Committenza  
Comuni di Sacile, Aviano, Brugnera e  
Caneva

**Stazione appaltante**  
Comune di Brugnera

**Tipo Stazione appaltante**  
Comuni

#### Referente Stazione appaltante

Responsabile del procedimento di gara Daniela R. Bariviera E-mail: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it -  
Responsabile del procedimento arch. Maurilio Verardo

#### Oggetto

Servizi di ingegneria ed architettura - Progettazione di fattibilità tecnico economica - Progettazione definitiva -  
Progettazione esecutiva, inerenti i lavori di restauro del Castello di Brughera. PNRR

**Classe importo**  
>= 215.000 Euro

**Procedura scelta contraente**  
Procedura aperta

**Criterio aggiudicazione**  
Offerta economicamente più  
vantaggiosa

**Tipo servizio**  
Servizi SAI

**Prestazione principale**  
Progettazione

**Destinazione funzionale**  
Cultura, vita sociale, sport,  
culto

**Tipo intervento**  
Rinnovo beni di interesse  
storico artistico soggetti a  
tutela

### Corrispettivo

**Descrizione**  
Valore totale stimato

**Importo servizi**  
316.857,83

**Descrizione**  
Progettazione di fattibilità tecnico  
economica

**Importo servizi**  
40.581,40

**Descrizione**  
Progettazione definitiva

**Importo servizi**  
143.830,05

**Descrizione**  
Progettazione esecutiva

**Importo servizi**  
132.446,38

### Check list - Criticità con sintesi normativa

## 1) NON è stato rispettato l'art. 23 comma 2 del Codice che, qualora trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ecc. prevede l'utilizzo della procedura del concorso

L'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 prescrive che, per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti utilizzino la procedura del concorso, oppure ricorrano a idonee professionalità interne.

Il tema è ribadito sia dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (cap. III punti 1.1 e 1.2), sia dalle Linee Guida ANAC n. 3 sul Responsabile unico del procedimento, approvate con delibera n. 1096/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 1007/2017 (cap. II, punto 5.1.4). Le prime prevedono infatti: *"... in via preliminare deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del codice (...). In caso di esito positivo della verifica operata dal RUP, ... dovrà essere utilizzata la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l'accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3, codice)."*

## 7) Il calcolo dell'importo a base di gara NON è corretto

L'art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per il calcolo dell'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto "decreto parametri" (oggi il DM 17/06/2016) specificando: *"I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6."*

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n. 1 approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, l'ANAC precisa che: *"... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida"*.

Le stesse Linee Guida n. 1 raccomandano che *"al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara."*

Il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, la cui applicazione è prescritta dall'art. 24 comma 8 del Codice, fornisce indicazioni precise per l'elaborazione del calcolo dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento di Servizi di architettura e ingegneria ed inoltre, all'art. 8, prevede che *"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera."*

Da notare anche le indicazioni dell'art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016: *"La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione."*

Inoltre il comma 11 del medesimo art. 23 prevede che, nell'individuazione dell'importo a base di gara, il calcolo debba considerare tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso professionista esterno.

## 13) Nonostante il servizio riguardi interventi su immobili di interesse storico artistico, la prestazione NON è stata riservata all'Architetto

L'art. 52 del R.D. 2537/1925 chiarisce gli ambiti specifici di competenza dell'architetto e dell'ingegnere, riservando competenza esclusiva all'architetto quando le prestazioni professionali riguardano *"... opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti..."*. Lo stesso articolo 52, proseguendo, chiarisce che *"... la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere..."*.

I contenuti di tale articolo sono stati più volte richiamati dall'ANAC, con la determina n. 4/2015 e con le successive Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (Capitolo IV punto

2.2.2.6).

Anche il Consiglio di Stato ne ha richiamato i contenuti, con la sentenza n. 21 del 9/01/2014, con la quale viene confermata la competenza esclusiva dell'architetto anche per la direzione dei lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico.

---

### **18) Nei requisiti di capacità tecnico-professionale, NON è stato correttamente applicato il principio di analogia per diverse categorie, a parità di grado di complessità, in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto Parametri**

L'art.8 del D.M. 17/06/2016 stabilisce che *"...gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera..."*. L'ANAC, riprendendo il principio introdotto dal suddetto articolo 8, con le Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (Capitolo V – paragrafo 1,) precisa che: *"Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"*.

Per maggiori approfondimenti sul tema, vedasi i paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso Capitolo V.

---

### **22) NON è stata inserita la soglia di sbarramento al punteggio tecnico prevista dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (criterio OEPV)**

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7 (terzo periodo), al fine di promuovere la qualità delle prestazioni professionali in affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, introducono una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non può accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

---

### **23) La riparametrazione del punteggio NON è stata prevista (solo OEPV)**

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, con il Capitolo VI punto 1.7.2, negli affidamenti di S.A.I con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedono la *"...riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità..."*.

Il tema della riparametrazione dei punteggi viene successivamente ripreso e sviluppato dall'ANAC, con le Linee Guida n. 2 sull'OEPV, approvate con la deliberazione n.1005/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 424/2018 (Capitolo III –capoverso 13 e successivi).